

Allegato "A" all'atto Rep. n.

Racc.

**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRÈ" ONLUS**  
**con sede a Genova**

Art. 1

E' costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Fabrizio De Andrè" ONLUS** con Sede Legale a Genova Via Gabriele D'Annunzio n. 2 int.96 e Sede Operativa a Milano Via San Vittore n. 34.

E' fatto obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale " o l'acronimo " ONLUS".

La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale anche a mezzo di sedi locali per lo sviluppo delle attività.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale allo scopo:

- di consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti, manoscritti, che saranno donati dagli eredi di Fabrizio De Andrè e che saranno catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri;
- di diffondere la conoscenza del pensiero, dell'opera e della vita di Fabrizio De Andrè. Promuovere attività di elevazione civile e culturale, iniziative atte a tutelare e continuare l'opera di ricerca musicale e **poetica**, caratteristiche dell'opera e della vita di Fabrizio De Andrè;
- di favorire la riqualificazione, sviluppo e conoscenza del Centro Storico di Genova in particolare, e di altre realtà **mediterranee**, nel ricordo del Cantautore Genovese Fabrizio De Andrè, anche stimolando e affiancando le Istituzioni preposte.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte e della beneficenza a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, **psichiche**, economiche, sociali o familiari e ad istituzioni che direttamente si occupano di persone che si trovano in condizione di disagio sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività in settori diversi da quelli **sopraenunciati** se non agli stessi direttamente connessi.

In particolare la Fondazione:

- svolge attività di studio, di promozione, di intervento - sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre, iniziative artistiche e manifestazioni culturali e musicali in Italia e all'Estero ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali - per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Fabrizio De Andrè, il tutto sia agendo direttamente che partecipando ad iniziative di terzi o riconoscendone la legittimità, o anche concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio;
- crea e gestisce archivi cartacei e elettronici per la conservazione e consultazione delle opere di Fabrizio De Andrè;
- cura, pubblica e gestisce siti in reti telematiche mondiali e internazionali (attualmente "Internet"), nazionali e locali, mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui per la divulgazione dell'opera di Fabrizio De Andrè;
- compie ogni operazione di vigilanza per la tutela dell'immagine dell'opera artistica, civile e sociale di Fabrizio De Andrè, **vagliando** tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona e alla sua opera;

- favorisce e promuove la concessione di contributi di spese anche di viaggio a giovani artisti ed operatori in genere nel campo della musica e dello spettacolo, per programmi di studio in Italia e all'estero, o per partecipazioni a iniziative culturali e musicali, spettacoli, scuole, corsi di aggiornamento o di perfezionamento.

La fondazione potrà inoltre, per promuovere e favorire la ricerca, organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni e manifestazioni in genere attinenti allo scopo sociale, sia nei locali a sua disposizione, sia presso associazioni o istituzioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, o in luoghi messi a disposizione da privati, imprese, Università, Enti pubblici o Pubbliche Autorità, utilizzando anche materiale didattico stampato e **audiovisivo** approntato a cura della fondazione stessa.

La Fondazione si mantiene costantemente disponibile ad una collaborazione diretta con istituti culturali simili, con Conservatori di musica, scuole, Associazioni, imprese pubbliche e private, Enti pubblici, artisti, **musicisti** e singoli compositori privati, sia in Italia che all'estero.

La Fondazione potrà curare la divulgazione di testi e argomenti culturali ed artistici in genere nel campo della musica e dello spettacolo anche tramite audiovisivi, fotografie, periodici e stampati vari, e qualunque altro mezzo di comunicazione del pensiero, nei limiti di legge;

- delibera, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle finalità **istitutive**, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l'acquisto di proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, **previe** le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

- amministra i beni di cui sia proprietaria, o titolare di altro diritto, anche in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonchè ne gestisce l'attività;

- promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.

### Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni, diritti e le somme (patrimonio di dotazione) di cui all'atto costitutivo;
- b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti privati o Pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- d) i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le opere, gli oggetti, documenti, manoscritti ecc. di Fabrizio De Andrè che comunque concorrano a formare il patrimonio della Fondazione dovranno restare nel territorio del Comune di Genova, e potranno essere prelevati solo per

manifestazioni **itineranti** e per essere concessi temporaneamente ad organizzazioni aventi per fini il raggiungimento di uno degli scopi previsti nell'articolo 2 del presente statuto.

#### Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti Privati o Pubblici interessati ai suoi scopi le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengano destinate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- d) delle entrate di cui al successivo art. 5 e da ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del patrimonio di dotazione.
- e) dei ricavi e dei proventi derivanti da attività strumentali accessorie, quali, ad esempio, occasionali sponsorizzazioni ed organizzazione di manifestazioni e spettacoli.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitali durante la vita della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla destinazione di una somma ad incremento del patrimonio o alla destinazione della predetta per l'attuazione di un determinato programma o intervento. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla creazione di un fondo di gestione utile per l'attuazione di interventi e programmi. Il predetto Organo provvede all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

#### Art. 5

Saranno nominati "Fondatori" gli Enti o privati, italiani o stranieri che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che ne faranno domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione entro un anno dall'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche. Il Consiglio di Amministrazione delibererà di attribuire detto titolo in base ai criteri che stabilirà con apposita delibera tenendo conto dei meriti acquisiti nei vari campi o delle elargizioni fatte.

Saranno nominati "Sostenitori" gli Enti o privati che contribuiscano, con ogni mezzo, al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio stesso determina con regolamento da **adottarsi** a maggioranza assoluta, il modo di acquisto e di perdita della qualità di Sostenitori. Il Consiglio di Amministrazione nell'emanare il regolamento per l'ammissione di un Ente o privato come Sostenitore o come Fondatore deve uniformarsi ai principi dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

La perdita della qualità di Fondatore o Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Probiviri se nominato, a maggioranza dei quattro quinti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) morosità ove sia previsto un contributo periodico;
- 2) inadempimento dell'obbligo di eseguire le contribuzioni ed i conferimenti che potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

3) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;

4) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti o Persone giuridiche, la perdita della qualifica ha luogo anche per i seguenti motivi:

1) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

2) apertura procedure di liquidazione;

3) fallimento e/o apertura delle procedure **prefallimentari** e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

#### Art. 6

I sostenitori possono riunirsi in assemblea detta dei Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, con valore consultivo, delibera a maggioranza degli intervenuti osservazioni, indicazioni, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da **raggiungersi**, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, con parere esclusivamente consultivo e non vincolante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione se presente e dallo stesso convocata in periodo di tempo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione.

All'assemblea dei Sostenitori spetta il diritto di indicare sei nominativi al Presidente della Fondazione per la nomina di un membro nel Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori possono accedere ai locali ed agli archivi della Fondazione secondo il regolamento che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Direttivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto di cinque membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Direttivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti, adesioni, iniziative etc. ed assumendo informazioni, le sottopone, per l'impegno della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione formulando parere non vincolante.

Per l'impegno profuso, in ragione del tempo, del tipo di attività, dell'opera prestata, i componenti del Comitato Direttivo potranno essere remunerati con un indennizzo in danaro deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

#### Art. 8

Organi della Fondazione sono:

a) il Presidente ed il Vice Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei revisori;

d) il Collegio dei Probiviri.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti, può convocare e presiedere l'assemblea dei Sostenitori e, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio delega in via generale o specificatamente per singola richiesta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

#### Art. 9

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli, inoltre, esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o particolare, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente o di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

#### Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato, in deroga alle disposizioni che seguono, dal soggetto nominato Presidente in sede di atto costitutivo.

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno sempre esservi due discendenti legittimi della famiglia di Fabrizio De Andrè, senza limite nè distinzione di grado, purchè maggiori di età.

I membri del secondo Consiglio di Amministrazione, e così dei successivi, saranno nominati, salvo il caso di sostituzione per **cooptazione** di cui infra, dal Prefetto di Genova che dovrà **designarli** scegliendoli, ad eccezione dei rappresentanti della famiglia De Andrè, in una rosa di nominativi, pari al doppio dei membri da eleggere, che dovrà essere a lui sottoposta dal Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica, tenendo presenti le eventuali **designazioni** dell'assemblea dei sostenitori di cui all'articolo sei del presente statuto.

I suoi membri sono nominati a tempo determinato per il periodo di cinque anni.

Nel caso in cui alcuno degli Amministratori non assolva diligentemente i doveri della carica o si renda responsabile di atti e/o comportamenti gravemente contrari alle disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente **inconciliabili** con gli scopi della Fondazione, il Consiglio potrà deliberare la decadenza dalla carica con deliberazione da prendersi con il voto unanime degli altri Amministratori.

In tale eventualità, come pur nel caso di morte o di assoluto impedimento di uno degli Amministratori, il Consiglio provvederà a sostituirlo con deliberazione da prendersi con il voto favorevole della maggioranza numerica degli Amministratori in carica. Gli astenuti non saranno compresi nel numero dei votanti.

#### Art. 11

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio ed in genere per la gestione della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) approva i regolamenti;
- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, sull'ammissione dei Sostenitori e Fondatori;
- e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;

- f) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- g) predispone i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione su propria iniziativa e sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera sulla delega alla fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni, delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- l) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto e con la presenza di tutti i membri;
- m) delibera sulla nomina dei componenti il Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente o al Vice Presidente, con esclusione di quelli di cui alle lettere a, d, e, f, i, l, m.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso, ma almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Fanno eccezione i casi in cui lo Statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, della riunione, dallo stesso nominato, estese su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'**omologo** libro delle società per azioni.

#### Art. 13

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di redigere il rendiconto gestionale dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c., la gestione della fondazione e del suo patrimonio sarà sottoposta al controllo di un collegio dei revisori composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente e due supplenti. I revisori sono nominati dal Prefetto di Genova che dovrà **designarli** scegliendoli in una rosa di nominativi, pari al doppio dei membri da eleggere, che dovrà essere a lui sottoposta dal Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando il Consiglio d'Amministrazione lo reputerà necessario nominerà un Collegio di Proviviri composto di tre membri di cui uno Presidente con la stessa durata in carica del Collegio dei Revisori, cui vengono deferite dal Consiglio o dagli altri membri della Fondazione le decisioni circa contestazioni relative al rispetto dello statuto e all'acquisto o perdita della qualità di fondatore o sostenitore.

#### Art. 14

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile o se il patrimonio sarà insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, la Fondazione si estingue ovvero, ove possibile, si trasforma ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'ente il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di **Onlus**, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'Organo di Controllo di cui all'art. 3, c. 190 della Legge 662/96 e successive modificazioni.

#### Art. 15

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ad eccezione dei componenti il Comitato Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente statuto.

#### Art. 16

Per la prima volta la nomina del Presidente può essere fatta in sede di atto costitutivo. Il presidente nominato nell'atto costitutivo procede, solo ed esclusivamente per la prima volta, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.